



to si riferisce esclusivamente ai fondi pensione a contribuzione definita¹ (negoziali e aperti) e alla sola fase di accumulo.

Restano escluse dall'applicazione le altre tipologie (fondi preesistenti² e a prestazione definita³), nonché la fase relativa all'erogazione delle prestazioni.

La norma è suddivisa in quattro parti:

a) Bilancio dei fondi pensione negoziali a contribuzione definita (destinati ai lavoratori dipendenti privati inclusi nella stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese, allo stesso territorio; ai dipendenti pubblici appar-

tenenti a specifici comparti di contrattazione; ai soci lavoratori di cooperative; agli autonomi e ai liberi professionisti anche organizzati per aree professionali e territoriali. Sono enti giuridicamente autonomi distinti dai soggetti promotori).

b) Rendiconto dei fondi pensione aperti a contribuzione definita (costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello del soggetto istitutore, es. banca, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare o impresa di assicurazione).

c) Prospetto della composizione e del valore del patrimonio, necessario per rilevare sia l'ammontare di attivo netto destinato alle prestazioni (differenza tra il valore delle attività del fondo e il valore delle passività), sia il numero delle quote di pertinenza degli aderenti con il relativo valore unitario.

d) Libri contabili obbligatori: sono diversi se il fondo è negoziale, quindi ente giuridicamente autonomo dal soggetto promotore, oppure aperto, quindi dipendente sotto il profilo giuridico, organizzativo e amministrativo dal soggetto istitutore. Nel definire la struttura, i contenuti e i principi generali in materia di bilancio, la Covip si riferisce a quanto previsto sia dalle disposizioni del codice civile per il rendiconto delle società, sia dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Relativamente ai criteri di valutazione delle singo-

- 1. Nei fondi a contribuzione definita è certo l'ammontare dei contributi che l'aderente dovrà versare alla forma pensionistica, mentre è variabile l'entità della prestazione. Quest'ultima dipende dall'importo dei contributi versati, dalla durata del periodo di versamento e dai rendimenti ottenuti con l'investimento dei contributi versati.*
- 2. Fondi operativi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 124/93, sono destinati a specifiche categorie di lavoratori e assumono la forma di: soggetti giuridici (fondi preesistenti autonomi), o patrimonio separato di una società (fondi interni).*
- 3. Nei fondi a beneficio definito l'entità della prestazione è preventivamente determinata, mentre l'importo del contributo è variabile nel tempo, in funzione del livello di beneficio stabilito, del rendimento prodotto dal fondo e delle ipotesi attuariali fissate.*